



Il nuovo Codice Civile facile da comprendere

AZIONE DI RIVENDICAZIONE

- è un mezzo di difesa in giustizia del diritto di proprietà privata (art. 563 e seguenti del nuovo codice civile) e del diritto di proprietà pubblica (art. 865 comma 3 del nuovo codice civile)
- rappresenta l'azione in giustizia a portata di mano del proprietario del bene contro il possessore o contro l'altra persona che possiede il relativo bene, senza diritto.

Particolarità dell'azione di rivendicazione nel Nuovo Codice civile

- **quando puo' essere introdotta l'azione di rivendicazione:** l'azione di rivendicazione è *imprescrittibile*, cioè puo' essere introdotta in qualsiasi momento, indifferentemente se la rivendicazione riguarda un bene mobile o un bene immobile, salvo i casi in cui per legge si dispone diversamente (ad esempio, ai sensi dell'art. 937 comma 1 del Nuovo codice civile il bene mobile perso o rubato puo' essere rivendicato dal possessore in buona fede, se l'azione è intentata, sotto pena di decadenza, entro 3 anni dalla data alla quale il proprietario ha perso la disponibilità materiale del bene)
- **chi puo' introdurre l'azione di rivendicazione:** il titolare del diritto di proprietà. Quale elemento di novità, a differenza del principio dell'unanimità previsto dalla vecchia regolamentazione, nel caso della comproprietà (della proprietà su aliquote), in ogni azione relativa alla comproprietà, incluso il caso dell'azione di rivendicazione, ogni comproprietario puo' stare da solo in giustizia, qualunque sia la sua qualità processuale
- **prova del diritto di proprietà:** nel caso degli *immobili iscritti nel libro fondiario*, la prova del diritto di proprietà si fa con l'estratto di libro fondiario

Effetti dell'accoglimento dell'azione di rivendicazione

- **obblighi del convenuto:** il convenuto sarà tenuto alla restituzione del bene o a risarcimenti, valutati in funzione del momento della restituzione, se il bene è scomparso per colpa sua o è stato alienato; inoltre, nelle stesse condizioni, il convenuto sarà tenuto alla restituzione degli utili o del loro controvalore
 - il convenuto titolare in malafede o il detentore precario sarà tenuto, su richiesta dell'attore, anche alla restituzione dei frutti prodotti dal bene fino alla sua restituzione al proprietario.
- **obblighi di restituzione dell'attore:** su richiesta del convenuto, il proprietario puo' essere tenuto a restituire al titolare le spese necessarie che ha fatto, le spese utili, nel limite dell'aumento del valore, se la legge non prevede diversamente, nonché le spese necessarie per produrre e raccogliere i frutti o gli utili
 - il proprietario non ha l'obbligo di coprire le spese voluttuarie; il titolare ha la facoltà di appropriarsi i

Progetto „Arrivano i Codici !”

Il contenuto di questa documentazione non rappresenta un'interpretazione ufficiale del Nuovo Codice civile e non esaurisce tutti gli aspetti relativi a tale argomento.

lavori effettuati con queste spese soltanto se con ciò il bene non si deteriora

- nel caso in cui le spese necessarie, utili o voluttuarie si concretizzano in un lavoro nuovo, non si può richiedere la loro restituzione, in tal caso sono incidenti le disposizioni adeguate in materia di accessione immobiliare artificiale
- **diritto di ritenzione del convenuto**: il convenuto ha un diritto di ritenzione sui prodotti fino alla restituzione delle spese fatte per la loro produzione e raccolta, salvo il caso in cui il proprietario fornisce al convenuto una garanzia sufficiente
- **opponibilità della sentenza**: la sentenza giudiziaria con la quale è stata ammessa l'azione di rivendicazione è opponibile e può essere eseguita anche contro il terzo acquirente, nelle condizioni del codice di procedura civile

Progetto „Arrivano i Codici !”

Il contenuto di questa documentazione non rappresenta un'interpretazione ufficiale del Nuovo Codice civile e non esaurisce tutti gli aspetti relativi a tale argomento.